

Schweizerischer Schafzuchtverband

Fédération suisse d'élevage ovin

Federazione svizzera d'allevamento ovino



# **Regolamento**

## **Valutazione della morfologia**

### **degli ovini nei mercati intercantonali**



## 1° Disposizioni generali

### Art. 1 Scopo

Il regolamento definisce tutte le disposizioni concernenti l'esecuzione di una valutazione della morfologia degli ovini nei mercati intercantionali.

### Art. 2 Basi giuridiche

Il regolamento si basa sulla legislazione federale vigente, in particolare sull'Ordinanza sull'allevamento di animali (OAlle), sull'Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) e sull'Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali BDTA. Laddove il regolamento del registro genealogico non preveda nulla, si applicano le condizioni generali e lo statuto della FSAO.

La FSAO si attiene alle disposizioni di legge applicabili in materia di protezione dei dati.

### Art. 3 Ambito di validità

Il presente regolamento è vincolante in occasione di

- Esposizioni intercantionali
- eventi speciali (ad esempio, esposizioni nazionali di razza, esposizioni d'élite, ecc.)

## 2° Organizzazione e condizioni quadro

### Art. 4 L'iscrizione alle esposizioni intercantionali

- L'iscrizione avviene mediante il modulo di iscrizione o tramite SheepOnline.
- Gli espositori devono essere iscritti al registro genealogico come proprietari e gli animali iscritti devono essere registrati a nome dell'espositore.
- Tutti i requisiti minimi devono essere soddisfatti entro la data di scadenza (termine di iscrizione) e le cucciolate/gli agnelli devono essere registrati presso l'ufficio del registro genealogico.
- La verifica dei dati relativi agli animali (3 generazioni) è effettuata dalla FSAO tramite il servizio del registro genealogico.
- La decisione di rigetto della FSAOS è vincolante.
- Le modifiche successive al registro genealogico che hanno portato a respingimenti a causa della mancanza di dati non sono più accettate per il mercato interessato.

### Art. 5 Sistema di valutazione

Gli animali elencati vengono valutati da esperti selezionati sulla base degli standard ufficiali per le razze e della scheda punti della FSAO. La suddivisione avviene in categorie d'età:

#### Arieti

4 - 6 mesi  
superiore a 6 - 8 mesi  
superiore a 8 - 12 mesi  
superiore a 12 - 18 mesi  
superiore a 18 - 24 mesi  
superiore a 2 - 3 mesi  
superiore a 3 mesi  
superiore a 4 mesi

#### Pecore

4 - 6 mesi  
superiore a 6 - 8 mesi  
superiore a 8 - 12 mesi  
superiore a 12 - 18 mesi  
superiore a 18 - 24 mesi \*  
superiore a 2 - 3 anni  
superiore a 3 - 4 anni  
Se necessario classe di rendimento B  
classe di rendimento A

\* Su richiesta dell'organizzazione del mercato, è possibile distinguere tra "con agnelli" e "senza agnelli".

#### Classe di rendimento B

- \*\* e 1 prova delle capacità nutrizionali (ALP) superiore alla media razziale (LTZ<sub>K</sub>R) ○
- \* e 1 ALP superiore alla media razziale (LTZ<sub>K</sub>R) e 1 esame della prole (NZP) ○
- \* e 3 ALP superiore alla media razziale (LTZ<sub>K</sub>R) e Ø 1,6 agnelli

#### Classe di rendimento A

- \*\* e 1 ALP superiore alla media razziale (LTZ<sub>K</sub>R) und 1 ALP superiore alla media azienda (LTZ<sub>K</sub>B) und 1 NZP ○
- \*\* e 3 ALP superiore alla media razziale (LTZ<sub>K</sub>R) und 1 ALP superiore alla media azienda (LTZ<sub>K</sub>B) e Ø 1,6 agnelli

La suddivisione nelle varie classi di rendimento sarà modificata a tempo debito in seguito all'introduzione della valutazione del valore riproduttivo.



#### **Art. 6 Esperti**

- In qualità di esperti vengono impiegate esclusivamente persone che
  - hanno completato e superato la formazione presso la FSAO e frequentato i corsi di formazione continua ricorrenti,
  - e non espongono animali propri e/o di proprietà aziendale alla rispettiva mostra mercato.Il limite di età stabilito per gli esperti in carica è di 65 anni.
- Le organizzazioni sono libere di decidere se far eseguire le valutazioni a giurie composte da una sola persona o da due persone.

#### **Art. 7 Ricorsi**

- a. Al termine delle valutazioni, eventuali ricorsi devono essere presentati per iscritto all'organizzazione della mostra mercato dal proprietario dell'animale presso l'area espositiva (a pagamento).
- b. La decisione degli esperti presso l'area espositiva è definitiva e inoppugnabile.

### **3° Obblighi degli attori**

#### **Art. 8 Organizzazione delle mostre**

- L'organizzazione determina lo svolgimento della rassegna. Stabilisce la data e il luogo.
- Un esperto (compreso il presidente della giuria) può essere nominato al massimo quattro volte di seguito per la stessa rassegna. Almeno il 20% degli esperti deve essere cambiato da una mostra mercato all'altra.
- Per il prelievo di campioni di DNA vengono designati esperti appositamente formati.
- L'organizzazione adotta misure che consentono agli esperti di lavorare indisturbati:
  - È necessario mantenere una distanza sufficiente tra l'area espositiva e i visitatori/gli espositori.
  - Durante la valutazione possono accedere all'area espositiva solo i presentatori e gli esperti.
  - Per gli incontri tra gli esperti e i membri della giuria superiore devono essere messi a disposizione locali adeguati.

#### **Art. 9 Espositori**

- Gli espositori devono rispettare le disposizioni del presente regolamento e le eventuali istruzioni integrative dell'organizzazione;
- devono comportarsi in modo rispettoso nei confronti degli esperti e della Commissione di ricorso.

#### **Art. 10 Esperti / esperte**

- Devono rispettare le disposizioni del presente regolamento e le eventuali istruzioni integrative dell'organizzazione.
- S'impegna a essere puntuale e ben presentabile.
- È neutro e non influenzabile.
- si comportano in modo professionale e rispettoso nei confronti degli espositori, degli animali, dei colleghi professionisti e dell'organizzazione.
- Nel prendere decisioni si attengono al principio di collegialità.

#### **Art. 11 Dimostratore di animali**

- Devono rispettare le disposizioni del presente regolamento e le eventuali istruzioni integrative dell'organizzazione.
- si comportano in modo rispettoso nei confronti degli espositori, degli animali, degli esperti e dell'organizzazione.

#### **Art. 12 Codice d'onore**

Il codice d'onore è vincolante per espositori, esperti e organizzatori di esposizioni.



#### 4° Condizioni per l'esposizioni intercantionali

- Solo razze iscritte nel registro genealogico della FSAO.
- Gli animali importati possono essere presentati solo se soddisfano tutte le condizioni per l'ammissione della FSAO.  
Ogni animale può essere esposto solamente a una mostra mercato intercantionale a stagione. **Eccezione:** mostre collettive pure.
- Il numero minimo di animali esposti per razza è stabilito dalla commissione della mostra mercato.
- Età minima 4 mesi (giorno di riferimento = giorno di valutazione).
- Gli animali devono essere sani e privi di malattie contagiose (ad es.: zoppina, l'ectima contagioso, la cecità de i comsci, le malattie e lesione della mammella, le anomalie del capezzolo, le malattie veneree). Gli animali non sani vengono respinti senza diritto ad alcun indennizzo.
- Il controllo veterinario degli animali elencati deve essere garantito conformemente alla Legge sulla protezione degli animali (art. 18, cpv. 1) e all'Ordinanza sulla protezione degli animali (art. 28, cpv. 1);
- Le manipolazioni non sono consentite se non sono conformi al benessere degli animali, se mettono a rischio il benessere degli animali, se sono utilizzate per migliorare l'aspetto specifico della razza e per nascondere difetti.
- Tutte le pecore devono essere presentate nel loro vello di lana semestrale. Scadenza per la tosatura semestrale:  
Mostre mercato primaverili 31.08. - 30.11.  
Mostre mercato autunnali 31.01. - 15.05.  
Gli ovini nati nel periodo compreso tra il 31.8. e il 31.1. devono essere tosate.  
Gli ovini di razza Charollais Suisse possono essere presentati con la tosatura semestrale o annuale, tuttavia con una lunghezza minima di 2 cm.
- Le decisioni della Commissione di ricorso non possono essere impugnate.
- Solo gli animali primi classificati con il massimo dei punti sono ammessi alla selezione dei vincitori di razza.
- Alle mostre mercato intercantionale e alle mostre collettive pure è possibile disporre in qualsiasi momento e senza preavviso campioni di DNA per il controllo dell'ascendenza.

#### Esigenze minime pecore

- Data di riferimento = termine ultimo di iscrizione presso la direzione della mostra mercato
- Discendenza documentata di almeno 3 generazioni. Genitori, nonni e bisnonni devono essere conosciuti. L'«ascendenza da ariete» non è considerata ascendenza comprovata
- Gli animali di età superiore ai 2 anni devono avere almeno un parto
- Per gli animali di età superiore a 3 anni, l'ultimo parto non deve essere avvenuto da più di 14 mesi
- Prestazioni proprie per gli ovini di età superiore a 5 anni e 2 mesi: \* e 1 ALP sopra la media della razza (LTZ<sub>K</sub>R)
- Gli animali che hanno riportato una valutazione pari a 1 non possono essere presentati
- Al padre e alla madre viene richiesta almeno una valutazione della morfologia
- Non sono ammessi all'esposizione animali che figurano nel registro C

#### Esigenze minime arieti

- Data di riferimento = termine ultimo di iscrizione presso la direzione della mostra mercato
- Discendenza documentata di almeno 3 generazioni. Genitori, nonni e bisnonni devono essere conosciuti. L'«ascendenza da ariete» non è considerata ascendenza comprovata
- Gli animali che hanno riportato una valutazione pari a 1 non possono essere presentati
- Al padre e alla madre viene richiesta almeno una valutazione della morfologia
- Non sono ammessi all'esposizione animali che figurano nel registro C

#### Dati riguardanti gli ascendenti

Madre = \* o una nonna \* e  
 Madre = 1 ALP superiore alla media razziale (LTZ<sub>K</sub>R) o una nonna 1 ALP superiore alla media razziale (LTZ<sub>K</sub>R)

*Eccezione:* Se entrambi genitori sono di origine straniera, allora non \*, nessuno ALP e nessuna sezione.

**Art. 13 Sanità animale**

- Sono esposti solo animali sani provenienti da aziende risultate esenti da malattia.
- Gli aborti devono risalire ad almeno 40 giorni prima.

**Art. 14 Marcatura**

Possono essere esposti e valutati solo animali provvisti di marcatura ufficiale conformemente all'Ordinanza BDTA.

**5° Ulteriori disposizioni****Art. 15 Iscrizione delle valutazioni al esposizioni intercantionali**

Arieti		Pecore	
<u>1<sup>a</sup> valutazione</u>	<u>Iscrizione obbligatoria</u>	<u>Tutte le valutazioni</u>	<u>Iscrizione facoltativa</u>
<u>Valutazione succ.</u>	<u>Iscrizione facoltativa</u>	<u>Nota 1</u>	<u>Iscrizione obbligatoria</u>
Nota 1	Iscrizione obbligatoria	Nota 1	Iscrizione obbligatoria

Tutti i risultati delle valutazioni (eccetto la nota 1) che devono essere inseriti nel registro genealogico per conto dell'espositore/del proprietario devono essere comunicati dall'espositore/dal proprietario all'ufficio della mostra mercato entro la chiusura della stessa. Responsabile dell'iscrizione è l'espositore/il proprietario.

**6° Disposizioni finali****Art. 16 Esecuzione**

La FSAO incarica le organizzazioni dell'applicazione del presente regolamento.

**Art. 17 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entrato in vigore il 1° settembre 2019.

Niederönz, 28 maggio 2019

Nel nome della Federazione svizzera d'allevamento ovino

Peppino Beffa, presidente

Bernardo Brunold, vicepresidente